

La costruzione e la spiegazione del comportamento deviante: dai modelli diagnostici a quello interazionista

Alessandro Salvini¹, Michela Salvetti²

RIASSUNTO Nell'articolo viene esaminato il problema della non riducibilità dei comportamenti devianti al modello diagnostico. Gli autori riesaminano il concetto di devianza, i criteri del giudizio di normalità e patologia, l'inadeguatezza delle spiegazioni lineari di causa-effetto e la valutazione della "capacità di intendere e di volere"

SUMMARY This article examines the problem of non-reducibility of wrongdoing to the diagnostic model. The authors review the concept of deviance, the criteria of judgment of normality and pathology, the inadequacy of the explanations linear cause and effect and evaluation of the "M'Naghten Rule"

Parole chiave

Devianza, Psicologia giuridica, Psichiatria forense, Diagnosi

Key words

Deviance, legal Psychology, forensic Psychiatry, Diagnosis

1. Premesse

In questo sintetico contributo prenderemo in esame alcuni aspetti collegati all'uso del concetto di "devianza", con particolare riferimento allo studio dei comportamenti dissociali minorili a rilevanza penale. Proprio il concetto di "devianza" così com'è stato configurato da una molteplicità di ricerche e d'esperienze, ha dato la possibilità di non considerarlo un mero sinonimo (come talvolta accade) di condotta fuori dalla norma e trasgressiva, o di utilizzarlo come eufemismo per indicare un comportamento delinquenziale o psicologicamente disturbato. Il termine di devianza considerato attraverso una prospettiva interazionista e socio-cognitiva acquista nuove possibilità concettuali e teorico-operative, tra cui a) il ridimensionamento critico dei modelli eziopatogenetici, nosografici e psicodiagnostici; b) una migliore conoscenza dei processi attraverso cui si costituiscono le rappresentazioni di sé funzionali ai ruoli e alle diverse condotte devianti e i relativi schemi d'azione; c) la possibilità di realizzare forme d'intervento improntate al cambiamento delle credenze, obiettivi e schemi cognitivi del minore, attribuendogli capacità e competenze, a differenza dei tradizionali trattamenti orto-pedagogici, correzionali o terapeutico/assistenziali. Molte

¹ Già Ordinario di Psicologia Clinica, Università degli Studi di Padova.

² Psicologa, Psicoterapeuta.

attuali scelte della giustizia minorile vanno verso questa nuova direzione, a cui risulta più funzionale il “modello interazionista della devianza”, piuttosto che quello medico-psicopedagogico, per una molteplicità d'implicazioni di natura sociologica, culturale e psicologica.

Il carattere sintetico di questo contributo non consentirà d'essere esaurienti, nè di considerare in modo articolato la teoria e la prassi del modello interazionista, di cui peraltro esiste una vasta letteratura. Dovendo scegliere, cercheremo di sottolineare l'importanza d'alcune premesse epistemologiche, che fanno da spartiacque tra prospettive diverse, ovvero tra quelle orientate al trattamento di un soggetto passivo vittima della sua psicodinamica disturbata, di un ambiente patogeno e dal ridotto senso morale, a quelle orientate a considerare il minore deviante come un soggetto attivo, capace di agire in vista di obiettivi e di scopi entro contesti ed episodi dotati di senso e di significato.

2. Il concetto di devianza

Si attribuisce ad una certa persona il ruolo di deviante, quando le sue azioni/intenzioni, entrano in contrasto o violano, un sistema di regole e di norme, siano esse giuridicamente sanzionate o appartengono alla conformità delle regole, estetiche, morali, organizzative, economiche o politiche, socialmente convenute. Quindi la devianza non è una caratteristica o una proprietà insita in una persona, ma è un giudizio di valore che, un sistema normativo violato pubblicamente, attribuisce ad un certo comportamento, utilizzando un'etichetta linguistica con cui poi la persona viene identificata. La diversità di un certo individuo sul piano psicologico, culturale o neurologico, può implicare un giudizio di devianza o meno, a seconda della tolleranza del sistema normativo verso quel tipo di diversità, e se i comportamenti associati a tale diversità entrano in contrasto con le regole contestualmente convenute. Per esempio, la diversità di un minore transessuale che si prostituisce, può risultare più o meno deviante sul piano microculturale in relazione ai diversi costrutti cognitivi, regolativi e di valore espressi dal gruppo a cui è affiliato, dai suoi clienti o dalle norme istituzionali e socialmente condivise. Come ha osservato Becker “giudicare se un atto sia o meno deviante dipende in parte dall'atto (cioè se infrange o meno qualche regola), e in parte dal trattamento o reazione sociale che gli viene riservato. Ossia da chi, quando, dove e perchè esso venga valutato » (Becker, 1963).

Devianti sono qualificati quei comportamenti o quegli atti che generano discredito per chi li compie e che suscitano reazioni personali e collettive volte a isolare, punire, curare e correggere l'autore di queste azioni. Gli psichiatri in genere, ma spesso anche gli psicologi che in tale ambito dovrebbero essere più preparati, non si pongono domande sull'etichetta che designa una certa devianza, ma la considerano un dato di fatto. Così facendo, configurano la persona deviante attraverso i valori e le categorie normative del gruppo che emette il giudizio, piuttosto che attraverso un autonomo procedimento conoscitivo. Dal momento che è la rilevanza morale e giuridica di un comportamento a configurarlo come “deviante”, i

discorsi che il professionista costruisce sul caso sono viziati da tale presupposto.

Il fatto che una persona aderisca o meno all'identità di deviante che le viene attribuita dipende da molti fattori. Un peso rilevante hanno: la frequenza, il periodo e la rilevanza che ha un certo comportamento trasgressivo nella vita di una persona e l'intensità del giudizio sociale a cui si trova esposto. Inoltre, l'identificazione con un ruolo deviante, o l'opposizione che una certa persona può manifestare ad un etichettamento negativo, divengono altri elementi significativi nella strutturazione di un'identità, su cui si riflettono i giudizi e le reazioni di una norma offesa. In questo senso è lecito chiedersi, per esempio, se chi è stato condannato per omicidio premeditato si senta più stigmatizzato come deviante, di chi venga giudicato in carcere dai suoi coetanei con disprezzo perchè omosessuale. Va anche ricordato che se un comportamento viene definito deviante anche sul piano delle convenzioni istituzionali, tale connotazione di devianza può venire meno, in quanto storicamente e culturalmente relativa. Un esempio tipico è il cambiamento che ha investito il giudizio sociale e psichiatrico dell'omosessualità. Con la pubblicazione del DSM II, nel 1968 fino al 1973, l'omosessualità veniva classificata come malattia psichiatrica sotto l'etichetta di "deviazione sessuale". Un ragazzo che venisse scoperto come omosessuale nei primi anni '60, era portatore di una diversità che veniva considerata come malattia. Il prezzo per una sua integrazione sociale era alto, esprimendo liberamente la sua sessualità, poteva perdere il posto di lavoro e magari essere sottoposto a trattamenti psichiatrici di vario genere.

L'attuale classificazione, presente nella recente edizione del DSM IV, definisce l'omosessualità come un disturbo psicosessuale, da considerarsi tale solo qualora sia egodistonica, cioè nel momento in cui crea disagio al soggetto. Tradizionalmente molti casi di comportamenti devianti, per esempio, delinquenza minorile e tossicofilia, prostituzione e condotte dissociali, autolesionismo e condotte violente, sono stati assimilati arbitrariamente a manifestazioni psicopatologiche, e come tali considerate suscettibili di valutazione e trattamento psichiatrico. In tal modo psichiatri e psicologi si sono trovati a gestire un ruolo di controllo sociale e normativo sulla base di competenze e conoscenze inadeguate o riduttive, attribuendo di principio al minore deviante qualche "anomalia" situabile nei suoi dinamismi intrapsichici o familiari, e nelle sue caratteristiche costitutive di personalità.

Ovviamente, questi procedimenti diagnostici e di etichettamento, tra l'altro, effettuati con metodiche teoriche ed empiriche superate, concorrono loro malgrado: *a)* a creare gli effetti della devianza secondaria attraverso processi di stigmatizzazione, (effetti che considereremo più avanti); *b)* ad indurre nella "cultura" dei giudici e dell'opinione pubblica gli effetti di una patologizzazione (o di una medicalizzazione) della devianza. E' stato da tempo individuato che le attribuzioni legate ad un giudizio sociale di disapprovazione e le relative pratiche diagnostiche, punitive o rieducative di tipo istituzionale, nonché le reinterpretazioni psicologiche del perchè il soggetto abbia agito violando la legge, finiscono per costituire elementi di identificazione. Questo effetto risulta tanto più marcato, quanto più la rappresentazione di sé sia in formazione e attinga ai ruoli assegnati

e alle definizioni ufficiali fornite dagli adulti e dagli esperti e dall'apparato istituzionale. La « stigmatizzazione » è quel processo che consiste nel focalizzare lo sguardo sociale e l'autoconsapevolezza del soggetto verso le caratteristiche della persona giudicate riprovevoli o preoccupanti.

Con il risultato paradossale, che tali caratteristiche possono essere assunte come positive dal minore, fonte di imitazione, di conferma di autostima entro il gruppo deviante di riferimento. Etichettare un minore come tossicodipendente, ladro, immaturo, pericoloso socialmente, vittima di una biografia sbagliata, può favorire l'effetto della "profezia che si auto realizza", ovvero un'identificazione stabile con certe configurazioni di identità. Configurazioni che possono essere assimilate come elementi d'autostima e di riconoscimento, oppure come elementi autosvalutativi, se accettati. Oppure sfruttate dal minore per l'ottenimento di vantaggi secondari connessi con la deresponsabilizzazione e l'interpretazione del ruolo di vittima, di malato o d'incapace. Proprio queste consapevolezze, ovvero l'effetto strutturante di un ruolo socialmente confermato dalla microcomunità del carcere, hanno indotto i giudici minorili a cercare misure alternative alla reclusione.

3. Antropomorfismo e meccanomorfismo

Quando un consulente, psicologo o psichiatra, si accinge a fare la sue operazioni peritali e a redigere la relazione rituale su un minore, non è sempre consapevole di ciò che farà e scriverà. Il suo giudizio è preordinato da delle costruzioni di senso e di significato: per esempio, riorganizzerà alla luce di una teoria psicopatologica e dei suoi procedimenti mentali il materiale autobiografico fornitogli dal minore. In altre parole attraverso un certo "modello", condiviso dal consulente, opera un "meta modello" implicito, nascosto negli stessi enunciati linguistici ed argomentativi di cui si avvale.

Se un consulente utilizza delle teorie della personalità di tipo antropomorfo (per esempio interazioniste), farà riferimento ad un modello di uomo inteso come persona attiva, guidata da intenzioni, regole e scopi, entro situazioni connotate da norme e azioni organizzate socialmente attraverso costrutti di senso e di significato. L'enfasi è posta su di un agire governato da bisogni, credenze, affiliazione, sentimenti di identità storici e contingenti, e come tali stabili o mutevoli a seconda delle circostanze.

Se, invece, il consulente si rifà ad una prospettiva "meccanomorfica" (per esempio nosografica ed eziologica), vuol dire che il suo impegno conoscitivo sarà guidato da un'epistemologia positivista, basata sulla separazione tra osservatore e osservato, e su teorie che spiegano il comportamento umano come concatenazione di cause. Le cui variabili intercambiabili possono essere certi tratti di personalità, le relazioni affettive e di attaccamento con la madre, il tipo di educazione, o qualche sindrome psicopatologica.

Se nel primo caso il ragazzo deviante è considerato titolare delle sue azioni, se pure in un contesto d'interdipendenze socio-psicologiche, nel secondo è un individuo che ha subito qualcosa o che soffre di qualche problema che riduce la sua responsabilità. (in questo caso il concetto di "responsabilità"

psicologica viene confuso con l'analogo concetto giuridico e di senso comune).

Insomma nel primo caso "Franti", l'eroe di molta delinquenza minorile, incappa in un sistema cognitivo e normativo, alternativo a quello che lo induce ad agire sulla base di sue convinzioni e ragioni condivise con il gruppo e la microcultura deviante di cui a una componente attiva.

Nel secondo caso « Franti » è un ragazzo che trasgredisce perché psichicamente immaturo, che va rieducato o curato. Da un lato una spiegazione per "ragione" (quelle ricostruite attraverso le intenzioni e le cognizioni del minore), dall'altro le spiegazioni per "cause" (quelle inferite dall'osservatore e attribuite post-hoc). Dall'enfasi sul possibile cambiamento, utilizzando le risorse cognitive del minore, si passa ad una prospettiva basata sulla categorizzazione (ovvero: « che tipo è? », « quale è la sua natura? », « di che disturbo soffre? »), e sulla predizione/controllo (ovvero la prognosi e la terapia) di una personalità.

La tendenza della Giustizia, soprattutto nel settore "adulti", è di privilegiare le spiegazioni "meccanomorfiche". Ciò è dovuto, non solo ai vincoli del codice e alla formazione/preparazione dei consulenti, ma anche ad un fattore ideologico. Difatti, sospettare in ogni deviante un individuo mosso da cause patologiche, che lo allontanano da un ordine normale, in quanto naturale, fa sì che, naturalizzando tale ordine, lo si renda meno trasparente, vulnerabile e relativo, conferendogli uno status oggettivo. Il punto di vista "antropomorfo" e "meccanomorfico" non sono antitetici, nel senso che nessuno è "vero" in sé, ma costituiscono un modo di analizzare i fenomeni che può essere più o meno pertinente alla spiegazione di una determinata classe di comportamenti.

"Se si vogliono capire le "ragioni" personali di una particolare condotta deviante, è necessario configurare un individuo, mosso da scopi e intenzioni, capace di fare scelte strategiche strumentali ed espressive, in grado di utilizzare valori, norme, rappresentazioni di sé e di definire i contesti situazionali. Un problema conoscitivo del genere esige un quadro meta-teorico di tipo cognitivo-fenomenologico ed il ricorso ad una teoria coerente che, a seconda di ciò che si voglia studiare, può essere "la teoria dei costrutti personali", "l'etogenia", "l'interazionismo" o "la teoria del sé". Ove, invece, si voglia studiare un soggetto dislessico, appare pertinente configurare il problema entro un differente ambito metateorico di tipo neuro-cognitivo. Sul piano dell'opzione teorica ed operativa si potrà scegliere se inserire il problema in uno dei modelli dell'information processing o in analoghe teorie neuropsicologiche. Se nel primo caso si indaga sui motivi (o ragioni) di un soggetto agente, nel secondo si indagherà su delle funzioni (e connessioni causali) di un organismo"(Salvini, 1988).

4. Criteri di normalità e configurazioni della devianza

L'adesione ad un costrutto teorico-professionale, sia per esempio di tipo psichiatrico, criminologico, medico-legale o psicanalitico, comporta l'assunzione non solo di un certo tipo di sapere e di convinzioni, ma anche l'uso delle retrostanti forme di ragionamento e di rappresentazione della

realtà.

Poichè nell'ambito della psicologia giuridica o della psichiatria forense, gli eventi con cui il professionista si deve confrontare sono già stati ritagliati attraverso costrutti giuridici, appare rilevante considerare i "criteri di normalità" che vengono utilizzati per valutare il reo attraverso il suo reato. Il criterio normativo utilizzato fa da schema che organizza e legittima la produzione di discorsi intorno alla persona, stabilendo la "natura" del deviante e dei suoi atti. La verità storica viene prodotta a partire da una "verità narrativa", che non è indipendente dal criterio normativo presente negli assunti teorico-professionali del consulente e nella domanda (giuridicamente lecita, ma talvolta scientificamente improponibile) che l'ambito giudiziario gli pone. I criteri, impliciti od espliciti di normalità, variano in relazione al modello utilizzato. Alcuni si connettono meglio di altri con quelli del codice e del giudice, perché legati ad una comune matrice determinista (la capacità di intendere e volere, grado di maturità, la pericolosità sociale, "dica il perito quali cause hanno indotto il minore...", ecc.). L'entità della devianza percepita, varia anche in funzione del criterio normativo con cui si guarda al reo, attraverso il suo reato, alla sua diversità deviante o al suo contesto socio-biografico.

Un criterio di normalità può essere quello della media statistica (intesa come inferenza di senso comune), per cui l'allarme suscitato da certi comportamenti devianti o la loro atipicità che suscita sgomento e turbamento, fanno sì che la Giustizia trasferisca parte del problema al consulente. Ad una domanda che *assimila amoralità ad anormalità*, il tecnico, se competente e preparato, può rispondere ricorrendo ad un criterio di normalità statistico/matematico, ovvero usando i parametri di un test di personalità. Il risultato può indurre a credere l'esistenza di una relazione tra i tratti di personalità e reato. Ma i ricercatori del settore della Psicologia della Personalità hanno dimostrato fino alla noia che il "costrutto di personalità" non spiega il comportamento sociale di un individuo, e che una relazione tra entità categorialmente differenti, come il reato (entità giuridica) e la personalità (entità psicologica), non sono compatibili sul piano logico. Si generano così ingenui ed erronee spiegazioni causali (le correlazioni illusorie).

Il comportamento dissociale può anche essere definito attraverso una metafora medica. La normalità di una condotta viene assimilata ad una condizione di salute e la devianza attribuita ad una condizione di malattia. Citando Foucault, "ciò che non può più essere giudicato nei termini di buono e di cattivo viene definito attraverso i termini del normale e del patologico", sembrando questo più protettivo e rassicurante. L'atto giudicato deviante viene considerato come un sintomo: *a)* di una malattia (per esempio: disturbo psicopatico di personalità); *b)* che ha una causa ignota o nota (eziologia); *c)* che questa causa è collocata nella psiche, nella famiglia o nel contesto sociale. In quanto "malattia", l'anomalia o la dissocialità del comportamento necessita di una diagnosi, cui far seguire una cura opportunamente prescritta da una figura sanitaria, che il giudice utilizzerà nel suo dispositivo di sentenza.

Il minore deviante va visto come un paziente la cui responsabilità è

fortemente ridotta, in quanto subisce gli effetti di un meccanismo patogeno che non controlla. L'analogia estesa oltre ogni liceità scientifica e culturale finisce per attribuire allo psichiatra o al medico legale competenze che non hanno, interferendo su fenomeni che non appartengono alla loro giurisdizione e formazione.

L'analogia, "reato = sintomo = disturbo mentale = persona malata", fa sì che si guardi sempre meno al reato e di più al reo, ai suoi antecedenti psicologici e sociali per stabilire il suo grado di consapevolezza e di punibilità. Così la competenza psichiatrica (ovvero il modello di lettura medica di un comportamento) non viene più richiesta solo per il presunto crimine abnorme, ma viene proposta all'intero dominio delle trasgressioni ed oltre, fino ai conflitti tra i coniugi per l'affido del figlio. E ciò indipendentemente dalla rilevanza scientifica dell'argomentazione dei periti (o dalla possibilità di rispondere in modo scientifico ai quesiti posti dai giudici). Il modello medico con i suoi criteri ideologizzati di normalità, ma mascherati attraverso un lessico tecnico/diagnostico, ha finito per influire sulla cultura giuridica e la sua prassi. Il giudice, mal consigliato, può così sentirsi sempre più sospinto ad intervenire sugli individui, minori o adulti che siano, per ciò che di essi si dice che siano e non per ciò che hanno commesso.

Un altro criterio normativo è l'accettabilità sociale in cui il giudizio di devianza scatta là dove un certo comportamento risulta disfunzionale o inadeguato alle attese, agli obiettivi, all'organizzazione di un certo gruppo sociale. Un minore incapace di commettere un grave reato, commissionato dagli adulti, può vedere compromessa la sua accettabilità sociale nel gruppo di riferimento per lui importante. La sua incapacità può essere assimilata dal suo gruppo deviante ad una condizione di anormalità, così come una statura modesta può diventare un indicatore macroscopico di anormalità, quando un ragazzo voglia entrare a fare parte di una squadra di pallavolo o di atletica. Oppure il grado di competenza cognitiva e il grado di socializzazione di una giovane prostituta, può essere molto più adeguato di quanto gli stereotipi morali psicologizzati possano ammettere, comprendere o misurare attraverso i parametri normativi del giudizio di maturità.

Infine, la normalità può essere valutata attraverso il criterio della soggettività. Il metro di misura in questo caso è dato dal fatto che l'atto deviante, per esempio l'assunzione di una droga, serve al soggetto per ristabilire una sua condizione di normalità psicofisica, di tranquillità emotiva, oppure di vitalità competitiva. La normalità soggettiva può essere perseguita paradossalmente attraverso un modo di pensare e di agire, la cui coerenza ed equilibrio, implicano una scelta deviante disfunzionale sul piano dell'accettazione sociale, ma funzionale sul piano personale.

Ovviamente questo criterio di normalità, non può avere alcuna rilevanza nella dimensione giuridico/penale, mentre può essere rilevante sul piano psicoterapeutico. In altre parole, non è sempre possibile sovrapporre le categorie giuridiche con quelle psicologiche, ne è lecito forzare per acquiescenza professionale, come talvolta capita, questa sovrapposizione.

La concezione di normalità che discende dal paradigma usato, ha conseguenze rilevanti: essa determinerà quali strumenti verranno usati e quali indici saranno considerati rappresentativi del fenomeno indagato, cioè,

della devianza.

Abbiamo detto che un individuo viene definito deviante sulla base di un giudizio sociale negativo nel caso abbia violato le norme socialmente e culturalmente condivise e giuridicamente sanzionate. Proprio nell'ambiente sociale si è spesso cercata una spiegazione del perchè un individuo sia diventato deviante, cadendo nella facile tentazione di attribuirne la causa certa all'influenza dell'ambiente familiare o socio-culturale. L'orientamento ambientalista spiega le disuguaglianze, da cui deriva la condizione di devianza, come il risultato di interazioni psicologicamente anomale tra l'individuo e il suo ambiente o come l'effetto diseducativo e condizionante del contesto familiare, scolastico, culturale.

Dal momento che la responsabilità del comportamento deviante è attribuita al gruppo, cui l'individuo appartiene, sarà la socializzazione sbagliata o l'educazione inadeguata a spiegare l'insuccesso adattivo. In questo modo la patologia non è più individuata nel cervello o nella psiche del deviante, ma nei gruppi umani, nei rapporti disadattanti e patogenici. La tendenza ad attribuire la responsabilità degli atti criminali, compiuti da minorenni, ad una società ritenuta incapace di dar spazio alle voci dei più deboli o ad una famiglia che li ha maltrattati o trascurati affettivamente, è profondamente radicata nel senso comune. Spesso psicologi e psichiatri telegenici hanno riportato simili argomentazioni per spiegare le cause del comportamento deviante. L'osservatore cerca nel passato le "motivazioni" del comportamento, mentre il soggetto che agisce è intenzionalmente proiettato al presente e al futuro.

Nel processo penale minorile convergono il discorso giuridico e quello psicologico. A volte il sapere psicologico non è in grado di rispondere alla domanda giuridica, o può accadere che la domanda giuridica tenda a condizionarlo su alcune posizioni deterministiche, giustificate da una richiesta di informazione di forte rilevanza in fase processuale. Non esiste possibilità di un'automatica sovrapposizione tra i due discorsi perchè appartengono a due diversi livelli di realtà. La normalità, come detto prima, viene concepita in modo diverso a seconda di quali siano le categorie attraverso cui viene giudicato un comportamento. I *criteri normativi* influiscono nel definire le caratteristiche della devianza, il grado di allarme sociale e quindi le prassi di intervento.

5. Le trappole del pensiero causale

Il successo e la popolarità delle spiegazioni psicologiche e psichiatriche, in particolare, probabilmente sta nel fatto che incoraggiano l'uomo della strada e il senso comune ad avere delle spiegazioni causali a disposizione. Ma l'agire umano è spiegabile più sulla base di ragioni e significati, che di cause. Prendete una ragazza che abitualmente assume una sostanza psicostimolante (caffè, tabacco, cocaina, ecstasy), gran parte di questo suo comportamento è spiegabile alla luce delle sue intenzioni, il significato che dà ad un certo modo di essere, per esempio, produttivo, vigile, eccitato, iperattivo, sicuro di sé, all'interno di situazioni in cui tutto questo è sperimentato in modo positivo. Il valore sociale di un comportamento fa sì che l'individuo

selezioni, per certi aspetti che lui privilegia, i modi di essere più adeguati, autostima e bisogno di uniformarsi ad una regola sono forme di spiegazione che attengono alla sfera delle intenzioni, dei significati e delle ragioni: spiegazioni e interpretazioni in cui il concetto di "causa" è inadeguato e poco funzionale. Concetto che invece riacquista tutto il suo valore se si passa ad un altro livello di spiegazione; quello fisico o chimico. Per esempio, l'effetto che il principio attivo di una droga esplica sul sistema nervoso può essere spiegato in termini di causa ed effetto, mentre le sensazioni ricercate attengono alle intenzioni della persona e al loro significato contestuale.

La spiegazione biologica ha qualità formali, che l'interpretazione psicologica e psichiatrica dei comportamenti umani non ha. Difatti se diciamo che l'alcol inibisce la liberazione di acetilcolina nel sistema nervoso, facciamo riferimento ad un insieme di dati, di evidenze e di relazioni causali dimostrabili, che invece non ritroviamo se affermiamo che "l'alcolismo cronico è l'effetto di una pulsione autodistruttiva in cui agiscono moventi inconsci di autocolpevolezza dovuti all'aggressione del genitore interiorizzato. Il bere gioca la doppia funzione di riduzione dell'ansia depressiva, ma anche di meccanismo autopunitivo". In questo caso il ragionamento sostenuto dalla fede implicita in una concatenazione di cause, che in effetti sono solo delle interpretazioni e per giunta "post hoc" come dicono i metodologi, cioè costruite a posteriori.

Spiegare il comportamento del tossicomane attraverso ipotesi causali (i genitori, la personalità, l'assenza di valori), semplifica la natura dei fenomeni e illude sulla possibilità di soluzioni semplici. Ma se da un lato le spiegazioni ingenuie di causalità riducono la complessità cognitiva dei fenomeni, dall'altro impongono uno schema di ragionamento non adeguato all'agire umano che è anche guidato da ragioni, bisogni, intenzioni, fantasie e significati. Di fronte alle insufficienze della causalità lineare e semplice, nel tentativo di salvare la fiducia in questo modo di ragionare, si passa alle cause multiple ed indefinite (la famiglia, l'educazione avuta, la scuola, la vulnerabilità sociale, la personalità, ecc.).

Quasi quarant'anni fa, nel 1963, Canestrari e Batacchi, riflettendo sull'antisocialità giovanile scrivevano: « Postulare una molteplicità di cause sia nel senso che più fattori causali concorrono a determinare sia nel senso che la stessa manifestazione antisociale può essere spiegata da diverse cause, non è che l'adattamento del pensiero causale alla resistenza frapostagli dall'oggetto di studio.»

5.1 Modello medico: la devianza come sintomo

Assumere il punto di vista psichiatrico, credendo in tal modo di accedere alla reale natura degli eventi psichici, comporta il collocare gli atti dell'individuo deviante in uno spazio di malattia. Di fronte all'infrazione di qualche regola sociale si ipotizza un'anomalia di funzionamento dell'organismo o della psiche, considerandoli come sedi autonome di un agire conforme ai principi dell'adattamento morale all'ambiente. Un minore che attui una condotta deviante viene così definito malato e si imputa a tale stato la

“causa” che lo ha spinto a commettere un reato.

Il modello medico postula alcuni presupposti, tra cui che: 1) esistano delle entità, quali le malattie, le quali hanno un'eziologia organica, un decorso ed un esito; 2) tali malattie, se definite come psicologiche, sono interpretate attraverso una analogia, ovvero come se fossero malattie fisiche; 3) la malattia deve essere inferita dai sintomi ma non può essere curata attraverso la loro modificazione; 4) coloro che sono affetti da tali malattie non hanno colpa di questo loro stato; 5) la cura si basa sull'intervento di professionisti che abbiano, preferibilmente, una formazione medica; 6) il processo essenziale della malattia è universale e non culturalmente specifico (Korchin, 1976).

La natura di determinati fenomeni ha però una configurazione che trae origine dall'appartenenza a un determinato livello di realtà, non ascrivibile ad un modello medico. Culture ed epoche diverse hanno forme di devianza proprie, una prospettiva storica e multiculturale aiuta molto a comprendere il carattere non riducibile a categorie mediche di molti fenomeni.

Se definiamo malato il deviante, e designiamo i suoi atti come sintomi, o se lo descriviamo come la vittima di un vissuto familiare e sociale negativo, offriamo a noi stessi e alla società a cui apparteniamo la possibilità di consolidare in maniera rassicurante lo spessore quotidiano della normalità che ha infranto. Diamo spiegazione, a quei gesti la cui efferatezza contraddice tutti quei principi che noi consideriamo inscindibili e innati nella natura dell'essere umano. Difatti se il deviante è tale perchè anormale, rispetto a un presunto ordine naturale, ne consegue che la norma-moralità non appartiene ai decreti umani, ma a quelli della natura. Questo ha anche qualche conseguenza sulla carriera del deviante, giustificando, il più delle volte, una presa in carico riabilitativa o terapeutica che, sottraendo alla volontà dell'individuo la sua parte di responsabilità, meglio lo reintegra in un'autopercezione di identità deviante.

Non si vuole certo negare l'influenza dell'ambiente culturale sociale sul vissuto del soggetto, tuttavia se si vuole produrre un cambiamento nell'identità deviante, si deve riportare l'accento sulla natura attiva della persona, rileggendone le scelte alla luce dei significati che essa attribuisce alle proprie azioni. Non riusciremmo se non a spiegarci perchè soggetti considerati devianti abbiano a volte esperienze familiari e di vita diversissime tra loro, mentre persone vissute nello stesso ambiente e con vicissitudini biografiche simili non abbiano agito condotte devianti. Il problema non è solo che diverse condizioni iniziali (diversi tipi di passato) possono dar luogo allo stesso tipo di presente, ma anche che stesse condizioni iniziali (stesso passato) possono dar luogo a diversi tipi di presente (Lazio, 1985).

Comunque, l'agire deviante, o meglio la definizione che può essere data a qualcuno per certi suoi comportamenti non conformi non è analizzabile solo in termini socio-politici, nel senso che esso non discende meccanicisticamente da fattori strutturali. L'azione deviante contiene in sè anche una scelta, un'intenzionalità, che può essere letta ora come espressione di rivolta e di conflitto, ora come progetto di vita, all'interno di una condizione di vita precostituita secondo certi valori morali che impongono l'infrazione di altri, ora come uno dei modi di partecipazione

sociale. A tale proposito è possibile concordare con Goffman quando afferma che l'individuo non resta passivo di fronte al prodursi di potenziali significati che lo riguardano, ma partecipa attivamente a sostenere una definizione della situazione che sia stabile e coerente con l'immagine che ha di sé (Goffman, 1961).

Può anche darsi che arriveremo a scoprire dei fattori familiari determinanti per la storia di devianza o di disagio del soggetto, ma potremo arrivare a farlo solo partendo dalla sua interpretazione peculiare degli eventi, dalla definizione delle regole alla base del suo rapportarsi con la realtà, alla luce delle norme che sente prioritarie nei suoi riferimenti simbolici e mondo di appartenenza.

5.2 Modello nosografico e personalità

Il modello nosografico assume che date certe caratteristiche di personalità queste determinino il comportamento. Quando si applica questo modello all'azione deviante si sancisce una correlazione tra caratteristiche della persona considerate negative e l'atto deviante, tra personalità e comportamento. Indipendentemente dalle diverse teorie sulla personalità, tutte le prospettive si sono fondate sull'assunzione che la personalità spiega il comportamento. Nuovi orientamenti teorici sembrano togliere di credibilità a questa assunzione, tuttavia numerosi psicologi e psichiatri continuano ad utilizzare modelli e metodiche di cui si sono dimostrate le lacune concettuali teoriche e scientifiche (per una rassegna si veda Leyens, 1985).

Ciò che chiamiamo personalità nasce dall'interazione tra: a) un osservatore interno ed esterno impegnato a fare inferenze attributive contestuali su se stesso e gli altri; b) una persona, che può essere identificata con certe sue peculiarità disposizionali, potenzialità o risorse, o con i suoi costrutti socio-cognitivi, o altro; c) una situazione, che la persona genera o a cui si adegua, producendo significati ed azioni atte a sostenerla o a cambiarla (Salvini, 1998).

Con il termine personalità non si indica più un insieme di caratteri o di elementi psicologici, ma è un termine che si riferisce ad una realtà ipotetica, che per convenzione chiamiamo personalità e che può essere identificata con l'organizzazione individuate di alcuni processi e dall'altro con la percezione degli effetti di questi processi, selezionati e valutati attraverso le categorie dell'osservatore. Spesso si cade nell'errore di reificare il costrutto riferito al termine personalità, attribuendogli una consistenza fattuale, quasi fosse un oggetto fisico. Ci si dimentica che in realtà non si è di fronte ad una realtà ontologica, ma ad un espediente teorico-metodologico. Un effetto di tale reificazione lo si può cogliere nella trasformazione della "descrizione in causa". Le etichette linguistiche con cui si denominano convenzionalmente certe classi di comportamenti, vengono dunque considerate proprietà costitutive della persona e quindi causa di quel tipo di comportamento. Ciò che è servito per descrivere il comportamento (introversione, narcisismo, psicopatia, ecc.), diviene allora un'entità psicologica che spiega il comportamento stesso, instaurando così una tautologia.

Inoltre va ricordato che le teorie implicite della personalità, criteri conoscitivi attraverso cui ci formiamo delle impressioni sulle persone e ce ne serviamo per fare inferenze sulle loro caratteristiche di personalità e di comportamento, spesso ci possono condurre ad errori sistematici, quali (Bruner e Tagiuri, 1958):

- la creazione di correlazioni illusorie affermando un rapporto tra eventi biografici negativi e un certo comportamento deviante;
- l'errore fondamentale di attribuzione, quando, di fronte ai comportamenti di un individuo l'osservatore addebita le spiegazioni della condotta alle disposizioni psicologiche dei soggetti che sta osservando. Jones e Nisbett hanno constatato che mentre l'attore è portato a spiegare il proprio comportamento in termini di azioni e di ruoli, gli osservatori spiegano lo stesso comportamento, soprattutto se considerato trasgressivo, attribuendone l'espressione alle caratteristiche di personalità dei soggetti osservati (Jones e Nisbett, 1972).

Leyens a questo proposito, osserva che se si accetta che lo psicologo tenda a collocarsi nel ruolo di osservatore, facilmente sarà portato a spiegare il comportamento deviante riferendosi alle caratteristiche di personalità più che ad altri fattori (Leyens, 1985). Se per esempio diciamo di qualcuno che è fedele, affidabile, generoso, oppure intollerante, aggressivo oppositivo, parliamo di descrizioni legate a significati relazionali, spiegabili attraverso il contesto, le norme, i valori simbolici e i significati alla luce dei quali la persona, interpreta la sua esperienza e agisce. L'errore nasce nel pensarle come entità costitutive della persona, proprietà indipendenti dalla trama narrativa in cui si collocano. In realtà le azioni, i gesti delle persone per essere capiti debbono essere configurati attraverso il linguaggio narrativo di chi le compie, attraverso le regole e i significati dello sfondo simbolico e relazionale a cui appartengono.

6. La capacità «di intendere e volere » nel processo penale minorile

Quando un minore compie un reato, l'esigenza di tutela nei suoi confronti, entra per molti aspetti in conflitto con le istanze correzionali della società, volte a mantenere l'ordine sociale e a garantire la sicurezza dei suoi membri. Il nuovo processo penale minorile si caratterizza per il tentativo di trovare strategie nuove per affrontare il fenomeno della devianza minorile. La Giustizia ha infatti capito che la permanenza in carcere del minore favorisce un processo di "devianza secondaria". La devianza secondaria si definisce quando il comportamento deviante o i ruoli sociali basati su di esso, divengono mezzo di difesa, d'attacco o d'adattamento nei confronti dei problemi manifesti o non manifesti creati dalla reazione della società. Rilevanti divengono ai fini della recidiva comportamentale, non tanto le cause originarie, quanto l'assegnazione a stereotipi di malattia, delinquenza o l'essere inseriti in un processo di disapprovazione, degradazione di sé d'isolamento ed internamento, ma anche nel divenire

oggetto d'assistenza, cure, giustificazione, attenzioni pietistiche, esortazioni morali, compartecipazioni emotive, ecc. (Lemert, 1967).

Uno degli effetti del processo di devianza secondaria è la ricostruzione del sé e, quindi, dell'identità da parte del deviante, in modo da farli coincidere, più o meno stabilmente, con il comportamento riprovato e stigmatizzato. In altre parole il mondo della Giustizia si è reso conto che il carcere, come misura di rieducazione, finiva per istituire ciò che si proponeva di cambiare e correggere: l'identità deviante. Nel momento in cui il sistema sociale attribuiva al condannato l'identità di deviante, infliggendogli una pena detentiva, con il fine di allontanarlo da quel ruolo e far sì che non commettesse più reati, si otteneva invece che la persona aderisse a tale identità. Si creava una sorta di "effetto Pigmalione" alla rovescia, il cui risultato era il rischio di una recidiva della condotta deviante.

Come ha scritto Bernard Shaw: "La differenza tra una signora e una fioraia non consiste nel modo in cui si comporta, ma nel modo in cui è trattata".

Il procedimento penale minorile tuttavia nel mantenere la categoria della "capacità di intendere e volere" come criterio discriminante dell'imputabilità del minore, induce dei processi di deresponsabilizzazione del reo poco funzionali con la prevenzione del crimine. Con l'introduzione del Codice Rocco (1930) si innalza la soglia di non imputabilità del minore dai 9 ai 14 anni, sostituendo la categoria giuridica del "discernimento" con quella della "capacità di intendere e volere". Per il nostro ordinamento rientrano nella cosiddetta fascia di rilevanza penale soltanto i giovani la cui età compresa fra i 14 e 18 anni, atteso che ai sensi art. 97 c.p. non si può procedere penalmente nei confronti di un soggetto quando non abbia compiuto i 14 anni. Vi è presunzione di legge assoluta che i minori di 14 anni non siano in grado di comprendere appieno il significato e il disvalore giuridico delle proprie azioni, ovvero non siano capaci di reprimere l'impulso a commetterli "cause della loro immaturità e di una personalità ancora in periodo di sviluppo". Per i minorenni appartenenti alla fascia di età tra i 14-18 anni, art. 98 c.p., prevede, invece, che la valutazione della capacità di intendere e volere venga fatta per ogni singolo caso, sia pur senza formalità di procedura.

Vi è un nodo di ambiguità nell'uso della categoria giuridica riferita alla capacità di intendere e volere: per assicurare la società civile, infatti, la Giustizia deve mostrare di punire il minorenne ma deve farlo in modo da assicurare anche le istanze che derivano dalla cultura della tutela. Per far questo deve riconoscere il minore sia come "capace" che come "immaturato". Il minore stesso, quando si confronta con la Giustizia penale, può scoprire che se vuole essere riconosciuto come persona con una sua intenzionalità deve accettare di essere punibile, mentre se vuole evitare la pena deve tentare di dimostrare di essere incapace di intendere e volere (De Leo, 1996).

In altre parole, per fare uscire l'adolescente dal carcere ed evitare di potenziare i processi di devianza secondaria, si fa riferimento ad una nozione, quella di capacità di intendere e volere, che reintroduce un concetto di persona la cui intenzionalità non viene riconosciuta. Si aderisce così ad un modello sanitario che induce, facendola rientrare da

una porta di servizio, una deresponsabilizzazione del minore a cui non viene riconosciuta una capacità di autogestione consapevole del proprio comportamento. Quando interviene un proscioglimento per immaturità si crea una sorta di frattura nell'esperienza del minore imputato, dal momento che si annulla il senso di autoresponsabilità verso una norma, che sposta l'intervento della giustizia dal reato alla personalità. Il senso del nesso soggetto-azione diviene quello di un'estesa incapacità di controllo delle proprie espressioni comportamentali. La conseguenza è che il minore viene privato della capacità di riconoscersi agente, da cui l'impossibilità per il sistema penale di chiedere conto per il reato commesso (Patrizi; 1995). Si crea, inoltre, una contraddizione interna alla Giustizia stessa, data dalla contemporanea necessità di garantire la tutela del minore quando vittima di reato commesso da un suo coetaneo.

Una seconda contraddizione dell'uso della categoria di capacità di intendere e volere è quella derivata dalla discrepanza tra il riconoscimento, nel procedimento civile, della capacità di scelta del minore e del suo diritto a manifestare le proprie opinioni, in riferimento alle decisioni che lo riguardano, e la presunzione di "incapacità di intendere e volere" al di sotto dei 14 anni, propria del procedimento penale.

La psicologia giuridica, impegnata in questi ultimi anni a tracciare un giusto punto di equilibrio tra capacità, sviluppo e protezione del minore, ha affermato la necessità di riconoscere il diritto e la fondatezza della volontà dei minori (Dell'Antonio, 1990). Questo riconoscimento della capacità del minore di esprimere una volontà fondata, è già presente nella nostra legislazione, la legge 184, per esempio sottolinea l'importanza, di ascoltare il minore che ha: compiuto gli anni 12 per decisioni che riguardano il suo affidamento eterofamiliare o l'adozione. Questa linea di tendenza è stata ribadita da sentenze di vari Tribunali dei Minori, anche quando la volontà del minore contrastava con quella del genitore. Inoltre, anche nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1989 e ratificata dall'Italia con la Legge 176 del 24 maggio 1991, si ribadisce il diritto del minore ad esprimere le proprie opinioni su ogni questione che lo interessa, in particolare, il diritto ad essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria ed amministrativa che lo riguarda (art. 12).

Un ulteriore passo in avanti è stato fatto con la recente Convenzione Europea per l'Esercizio dei diritti dei bambini (European Convention on the Exercise of Children's Rights) emessa dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996, nella quale si afferma che la Giustizia deve garantire al minore la possibilità reale di partecipare direttamente, da solo o attraverso la mediazione di persone od organismi competenti, a tutte le procedure che lo riguardano davanti all'Autorità giudiziaria. Questa tendenza della legislazione nazionale ed internazionale, parte dall'assunzione, ormai quasi unanimemente riconosciuta, della capacità del minore di esprimere un'opinione fondata in merito alle scelte che lo riguardano, al di là dei condizionamenti ambientali che può eventualmente subire e delle sue caratteristiche d'identità e di sviluppo.

La capacità di intendere e volere trova inoltre due accezioni diverse alla

luce delle conoscenze giuridiche e di quelle psicologiche. Quando il quesito in merito ad essa è posto ad uno psicologo, per rispondere alla domanda "se l'imputato sia o no capace di intendere e volere", spesso si ricorre ad un modello eziologico che configura la normalità come salute. Il minore allora può essere assimilato ad un malato e come tale sottoposto a procedimenti e pratiche diagnostiche di tipo sanitario. Se la risposta viene affidata al giudizio del magistrato essa verrà data in funzione delle sue teorie implicite, del criterio di normalità a cui farà riferimento, delle caratteristiche del reato e di quelle che attribuirà al minore. De Leo cita una ricerca del Consiglio Superiore della Magistratura, in cui si evidenzia che in aree geografiche diverse vi erano forti differenze nelle attribuzioni di imputabilità ai minorenni. Le differenze più evidenti erano quelle tra Torino e Napoli. A Napoli dove l'allarme sociale per gli alti tassi di criminalità minorile era molto alto, i giudici tendevano ad usare una strategia più punitiva, addebitando la capacità di intendere e volere alla maggior parte dei minori. A Torino dove il tasso di criminalità era meno alto, i magistrati tendevano invece ad attribuire l'incapacità, per favorire la de-istituzionalizzazione del minore e il suo reinserimento sociale (De Leo, 1996).

Il giudice esprime un giudizio psicologico quando deve valutare se il minore al momento del compimento del reato abbia pienamente presente il valore anti-giuridico della sua condotta. La capacità giuridica, di intendere e volere, è riferita alla consapevolezza addebitabile al minore del contrasto tra il suo comportamento e i valori della società in cui vive, ragione per cui la sua condotta può essere rimproverata e si può pretendere da lui un comportamento diverso.

In generale, da un punto di vista giuridico, si definisce capacità di intendere l'attitudine del soggetto ad avere consapevolezza del disvalore sociale della sua condotta, dell'anti-giuridicità di un determinato comportamento integrante una fattispecie di reato, da cui l'ordinamento giuridico fa derivare una sanzione penale. Per capacità di volere si intende invece la possibilità del soggetto di determinare liberamente la propria volontà in relazione a quel determinato comportamento. Non esistono schemi per tale valutazione potendo il giudice decidere senza ricorrere alla consulenza di un professionista. L'indagine, tuttavia, se affrontata da un punto di vista sociologico, appare molto più delicata, vanno infatti prese in considerazione variabili la cui valenza, ai fini del giudizio, è il frutto dell'impostazione ideologica di chi è chiamato ad affrontare la valutazione stessa.

In caso di partecipazione ad associazione criminale, per esempio, non si può negare in via di principio che il minore, in quanto tale, sia in grado di rendersi conto dei connotati, delle modalità operative e dei fini che l'associazione persegue. In larghe fasce della società meridionale la "mafiosità" è parte integrante della cultura della popolazione più disagiata, quasi l'essenza stessa. In tale ipotesi è molto difficile ritenere che il minore non sia consapevole dell'anti-giuridicità del suo operato. Va accettata la considerazione che la sua messa a disposizione dell'organizzazione criminale per omicidi o altre azioni criminali, lo gratifica, per l'approvazione sociale che suscita, per i vantaggi economici e il riconoscimento di un

potere sociale che gli offre (Randazzo, 1997). Tuttavia il condurlo, imputato di reati, in carcere, se pur con la capacità di intendere e volere, non consente la possibilità di determinare un cambiamento nel suo sistema d'identità, ovvero nell'immagine di sé.

Un altro limite, quindi, dell'utilizzo della capacità di intendere e di volere, oltre a quello della deresponsabilizzazione del deviante, è quello di non riuscire a tener conto degli aspetti interattivi e contestuali dell'azione deviante, finendo così per utilizzare il carcere come l'unica misura d'intervento nei casi di condotta deviante recidiva. I ragazzi, collocati all'interno degli Istituti, vengono definiti "lo zoccolo duro" della delinquenza minorile, plurirecidivi imputati di reati gravi contro la persona, nomadi che propongono una cultura della violazione della norma difficile da contrastare, gli stranieri privi di quelle risorse familiari e sociali che rappresentano una garanzia per una decisione di percorso non detentivo. Le statistiche ufficiali della giustizia minorile inoltre mostrano al centro-nord una presenza massiccia di stranieri che, nonostante imputazioni meno gravi rispetto agli italiani, sono prevalentemente detenuti per custodia cautelare, non riuscendo ad accedere alle possibilità extra-murarie: previste dalla legge.

Sembra quindi importante, nella riflessione sul nuovo modello d'intervento penale minorile, una rivalutazione critica dell'utilizzo della categoria della "capacità di intendere e volere", mirata ad evidenziarne limiti e conseguenze alla luce degli obiettivi di responsabilizzazione del minore che si vogliono perseguire. Per questo fine sembrano più efficaci i più recenti modelli interazionisti, perchè più adeguati e pertinenti alla complessità del problema della devianza minorile e alla sua prevenzione.

Riferimenti bibliografici

- Arcuri L.,(1985) *Conoscenza sociale e processi psicologici*, Il Mulino, Bologna.
- Becker H.S.,(1963) *Outsider*, The Free Press, New York.
- Bruner, Tagiuri, The perception of people, in LINDZEY G., *Handbook of Social Psychology*, Mass, Cambridge, 1958.
- Casalinuovo A., Orientamenti e prospettive del nuovo processo a carico di imputati minorenni, in *Giustizia penale*, III, 1990.
- De Leo G.,(1981) *L'interazione deviante*, Giuffrè, Milano.
- De Leo G.,(1987) Responsabilità, definizioni e applicazioni nel campo della giustizia minorile, in PONTI G.L. (a cura di), *Giovani, responsabilità e giustizia*, Giuffrè, Milano.
- De Leo G., Categorie psico-sociali e interazioni operative nel nuovo processo penale minorile, in PALOMBA F., *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, 1991.
- De Leo G.,(1996) *Psicologia della responsabilità*, Università Laterza, Bari,
- De Leo G., PATRIZI P., (1999) *Trattare con adolescenti devianti*, Carocci, Roma.
- Dell'Antonio A.,(1990) *Ascoltare il minore*, Giuffrè, Milano.
- Di Nuovo S., Grasso G.,(1999) *Diritto e procedure penale minorile*, Giuffrè, Milano.
- Fiora E., Pedrabissil L., Salvini A.,(1988) *Pluralismo teorico e pragmatismo conoscitivo in psicologia della personalità*, Giuffrè, Milano.
- Giannino P., (1994) *Il processo penale minorile*, Cedam, Padova.

- Goffman E.,(1963) *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, Englewood Cliffs.
- Goffman E.,(1979) *Espressione e identità*, Mondadori, Milano, (*Two studies in the Sociology of Interaction*, Bobbs-Merril Company, 1961).
- Grasso L., sub art. 33 disp. proc. min., in CHIAVARIO M. (coordinate da), *Commento al codice di procedura penale - Leggi collegate I, Il processo minorile*, Utet, Torino, 1994.
- Jones E.E., Nisbett R.E., The actor and Observer. Divergent Perceptions of the causes of behaviour, in Jones E.E., Anouse D.E., ELLY H., Nisbett R.E., Valins S., Weiner B., *Attributions Perceiving the Cause of Behavior*, Learning Press, Morristown, 1972.
- Korchin S.J., *Psicologia Clinica Moderna*, Borla, Roma, 1977 (*Modern Clinical Psychology*, New York, Basic Books, 1976).
- Lazio E., (1986) *Evoluzione*, Feltrinelli, Milano.
- Lemert E.M., (1981) *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Giuffrè, Milano, (*Human Deviance, Social Problems and Social Control*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1967).
- Leyens J.P., (1987)*Psicologia sociale del senso comune e della personalità*, Giuffrè, Milano, (*Sommes-nous toes des Psycholegues?*, Mardaga, Bruxelles Liege, 1986).
- Maturana H., Varela F., (1986) *L'albero della conoscenza*, Garzanti, Milano, (*The Tree of Knowledge*, New Science Library, Boston, 1985).
- Matza D., (1969) *Come si diventa devianti*, Il Mulino, Bologna, (*Becoming deviant*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1967).
- Palomba F.,(1991) *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, Milano,
- Patrizi P., La lettura in chiave psicologica della nuova procedura penale minorile, in Cuomo M.P., LAGRECA G., VIGGIANI L. (a cura di), *Giudici, psicologi e riforma penale minorile*, Giuffrè, Milano, 1990.
- Patrizi P., Psicologia e processo penale minorile, in Quadrio A., De Leo G. (a cura di), *Manuale di Psicologia Giuridica*, LED, Milano, 1995